



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 16/10/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 54 DELLA LEGGE N. 266/2005 DEL VALORE DEI GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI

L'anno **2021** il giorno **16** del mese di **Ottobre** alle ore 10.00 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta straordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
MONTANELLI PIERGIOVANNI	SI	BRAMBILLA MARCO	SI
BUTTI MARIA	SI	LIMONTA FRANCO	SI
MILANI AMABILE	SI	TENTORI ATTILIO	SI
DI GIUGNO MARIO	SI	RIVA REGINELLA	SI
GERACI ESMERALDA	SI	AGOSTANI ANGELO	SI
MAGNI MATTEO	SI	GILARDI MARTINA	SI
INVERNIZZI LAURETTA	SI		

Presenti : 13 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 0

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Maria Grazia Padronaggio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il
MONTANELLI PIERGIOVANNI.

Sindaco

OGGETTO: DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 54 DELLA LEGGE N. 266/2005 DEL VALORE DEI GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che nel giorno 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del nuovo Sindaco;
- che a seguito delle elezioni comunali è stato eletto Sindaco del Comune di Galbiate il Sig Montanelli Piergiovanni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 16/10/2021 di convalida dei Consiglieri eletti nella Consultazione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 ai sensi dell'art.41 del D.Lgs.n.267/2000;

RICHIAMATI:

- il comma 2 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 a mente del quale *"I consiglieri comunali,...."..... hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli comunali...";*
- il comma 8 del medesimo articolo a mente del quale *"La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";*
- il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04.04.2000, con il quale sono stati determinati i valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali;
- i commi 1 e 2 dell'art. 2 del citato D.M. 119/2000 i quali prevedono:
 - "1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:*
 - a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'Ente interessato;*
 - b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;*
 - c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1;*
 - 2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili";*
- l'art. 1 comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, il quale prevedeva la riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali;
- la circolare del Ministro dell'Interno n. 5/2000 del 5.6.2000 che, nel fornire indicazioni interpretative della citata normativa, chiarisce, tra l'altro che...*" L'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione";*

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012, con la quale si stabilisce che *“..... la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di rie spandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006”*;

RICHIAMATO l' art. 16 comma 17 del D.L. 13/8/2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14/9/2011 n. 148, che prevede che:

A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

(questo comma ha implicitamente modificato l'[art. 37, comma 1, e l'art. 47, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000](#))

a)omissis....

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;

(lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 135, lettera a\), legge n. 56 del 2014](#))

c) (lettera abrogata dall'[art. 1, comma 135, lettera b\), legge n. 56 del 2014](#))

d) (lettera abrogata dall'[art. 1, comma 135, lettera b\), legge n. 56 del 2014](#))

RICHIAMATO l'art. 1 comma 135 della legge 7 aprile 2014 n. 56, che modifica l'art. 16 comma 17 del D.L. 13/8/2011 n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14/9/2011 n.148, che prevede al comma b) che per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;

RICHIAMATO l'art.136 della sopracitata legge che prevede che i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico;

VISTA la Circolare n. 6508 del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia:

“al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l’interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica

Da ciò consegue che tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l’invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all’art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148.

Gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2,

lettera i) del TUEL. L'obbligo può essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima seduta del consiglio comunale, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni.;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 54, della legge 266/2005 ha determinato la riduzione del 10% delle indennità di funzione spettanti agli amministratori degli enti locali, come fissate dal richiamato D.M. 119/2000;

DATO ATTO :

-che a seguito dei chiarimenti intervenuti con la sopra citata Deliberazione n.1/contr/12 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite del 12/01/2012 non risulta applicabile l'ulteriore riduzione del 10% prevista dall'art.6 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n.78 coordinato con la Legge di conversione 30.07.2010 n. 122;

-che con delibera n. 35/SEZAUT/2016/QMIG del 28 novembre 2016, la Sezione delle Autonomie si è espressa sulla esatta nozione di "invarianza della relativa spesa" enunciando i seguenti principi di diritto:

1. con riferimento all'individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell'invarianza della spesa all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione "legislazione vigente" contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del D.L. n. 138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;

2. il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;

3. non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;

4. non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005;

-che da tali principi di diritto la Corte dei Conti per la Lombardia con delibera n.24 del 15/2/2017 non ha inteso discostarsi e, pertanto, alla luce della richiamata deliberazione, l'ente dovrà assicurare l'invarianza secondo il criterio della "spesa storica" in relazione alle sole spese ascrivibili tra gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (con esclusione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi). L'ente potrà determinare l'indennità di funzione degli amministratori nella misura astrattamente prevista dalla norme vigenti, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005, a decorrere dalla data di effettiva assunzione dell'incarico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14/6/2014 ad oggetto: "Rideterminazione degli oneri connessi alle attività degli amministratori locali ai sensi dell'art. 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014 n. 56"

ACCERTATO che la popolazione residente al 31.12.2020 del Comune di Galbiate è di 8.480 abitanti;

DATO ATTO pertanto che per i Comuni rientranti nella fascia dai 5.000 ai 10.000 abitanti spetta un gettone di presenza per le sedute del Consiglio Comunale e per le Commissioni consiliari come di seguito determinato:

TIPOLOGIA	IMPORTO BASE	maggiorazione 3%	maggiorazione 2%	TOTALE	riduzione del 10%	TOTALE RIDETERMINATO
GETTONE DI PRESENZA	18,08	0,54	0,36	18,98	1,90	17,09

ATTESO che a termini dell'articolo 82 comma 7° del D. Lgs. n.267/2000 agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone;

RITENUTO pertanto di dover fissare il gettone di presenza nell'importo di € 17,09;

DATO ATTO che con nota acclarata al protocollo comunale al n. 13877 in data 12/10/2021, il consigliere Agostani Angelo ha espresso la volontà di rinunciare al gettone di presenza;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 come modificato dal D.L.174/2012 convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012 n. 213:

- Dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria/Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica ;
- Dal Responsabile del Area Economico-Finanziaria/Ragioneria in ordine alla regolarità contabile , avendo questo atto oneri diretti e indiretti sul Bilancio Comunale;

CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Favorevoli: 13

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

DI DETERMINARE, in applicazione dell'art.1, comma 54 della Legge n.266/2005, i valori dei gettoni di presenza per i Consiglieri dell'ente nell'importo di € 17,09 a seduta;

DI DARE ATTO che al Consigliere Agostani Angelo non verrà corrisposto il gettone di presenza a seguito della rinuncia di cui alla nota prot. n. 13877 in data 12/10/2021;

Successivamente, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Favorevoli: 13

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

DI rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021** / 4

Ufficio Proponente: **Ufficio Economico-Finanziario/Ragioneria**

Oggetto: **DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 54 DELLA LEGGE N. 266/2005 DEL VALORE DEI GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Economico-Finanziario/Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/10/2021

Il Responsabile di Settore

Raffaella Panariti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/10/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Raffaella Panariti

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
MONTANELLI PIERGIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

MONTANELLI PIERGIOVANNI;1;13223123
PADRONAGGIO MARIA GRAZIA;2;13223211



COMUNE DI GALBIATE
P.za Martiri della Liberazione, 5 – 23851 – PROVINCIA di LECCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che la predetta deliberazione:

- in data odierna è pubblicata all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 21/10/2021 al 05/11/2021;

- è esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134

() terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

(X) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

Galbiate, 21/10/2021

Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Grazia Padronaggio

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

PADRONAGGIO MARIA GRAZIA;1;13223211